

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/581 DELLA COMMISSIONE**del 9 aprile 2021****relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1896 definisce i quadri situazionali come un'aggregazione di informazioni e dati georeferenziati quasi in tempo reale trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti mediante canali di comunicazione e informazione sicuri, che possono essere trattati e visualizzati in modo selettivo ed essere condivisi con altre autorità pertinenti allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale e sostenere la capacità di reazione alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità e nella zona pre-frontaliera. Questa definizione rappresenta uno sviluppo del concetto quale inizialmente stabilito nel regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e rispecchia un approccio maggiormente «incentrato sui dati» che permette agli utenti di selezionare la visualizzazione grafica e l'interfaccia appropriate a seconda della situazione operativa e delle necessità di comando e di controllo.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/1896 prevede che vengano stabiliti quadri situazionali nazionali, un quadro situazionale europeo e quadri situazionali specifici risultanti dalla raccolta e valutazione, dal confronto, dall'analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione di informazioni. I quadri situazionali devono comprendere tre livelli di informazione distinti, ossia un livello «eventi», un livello «operazioni» e un livello «analisi».
- (3) È necessario stabilire i dettagli di ciascuno dei livelli di informazione dei quadri situazionali e le norme per l'istituzione dei quadri situazionali specifici. È inoltre necessario indicare il tipo di informazioni da fornire e i processi che disciplinano la trasmissione di tali informazioni, così come i meccanismi per garantire il controllo della qualità. Per garantire un approccio coordinato che rafforzi lo scambio delle informazioni, il meccanismo di comunicazione delle informazioni nel sistema europeo di sorveglianza delle frontiere («Eurosur») dovrebbe essere precisato e standardizzato.
- (4) Per garantire che il livello «eventi» dei quadri situazionali sia sufficientemente completo e dettagliato, i centri nazionali di coordinamento e, se del caso, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (l'«Agenzia») e i centri internazionali di coordinamento dovrebbero fornire comunicazioni tempestive sugli eventi che potrebbero avere un impatto sulle frontiere esterne.
- (5) Le comunicazioni di eventi attraverso indicatori e come segnalazioni di singoli eventi sono complementari. Gli indicatori aiutano a valutare l'evoluzione complessiva ad una sezione di frontiera e contribuiscono a migliorare la conoscenza situazionale, mentre le segnalazioni di singoli eventi sono legate a una risposta tempestiva a un dato evento.

⁽¹⁾ GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

- (6) Le segnalazioni di singoli eventi possono richiedere l'adozione di misure urgenti. Deve pertanto essere possibile comunicare singoli eventi in maniera tempestiva per consentire una risposta immediata a tali eventi. Una comunicazione iniziale dovrebbe essere inviata non appena l'evento è individuato, e dovrebbe figurare nei corrispondenti quadri situazionali. Onde evitare ritardi che potrebbero compromettere la capacità di reagire rapidamente, il processo di convalida dovrebbe consentire l'invio di una comunicazione solo parzialmente convalidata.
- (7) Al tempo stesso, l'emissione di comunicazioni in tali circostanze può portare a falsi allarmi. L'originatore e il titolare del quadro situazionale dovrebbero valutare e indicare il livello di affidabilità nelle comunicazioni e negli eventi figuranti nel quadro situazionale. La prima comunicazione dovrebbe essere completata da altre comunicazioni di follow-up non appena sono disponibili informazioni supplementari.
- (8) La segnalazione in Eurosur di eventi relativi a frode documentale o a reati documentali completerà gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ nel quadro del sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO).
- (9) Le segnalazioni di singoli eventi che coinvolgono la circolazione transfrontaliera delle merci e il loro traffico illecito ai sensi del presente regolamento non dovrebbero incidere sugli obblighi, sulle restrizioni e sulle competenze in materia di comunicazione riguardanti il settore doganale, così come sulle relazioni sistematiche di controllo, in particolare nell'ambito del sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») ai sensi dell'articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁽⁴⁾, o sulla condivisione delle informazioni sui rischi nell'ambito del sistema doganale di gestione dei rischi («CRMS») di cui all'articolo 86 dello stesso regolamento, e sul sistema d'informazione doganale («SID») istituito dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio⁽⁵⁾. Le segnalazioni di singoli eventi non dovrebbero nemmeno costituire un doppio dei vigenti meccanismi di comunicazione attuati dagli Stati membri in relazione alle dogane e alle questioni di funzionamento delle dogane. Ove disponibili, le informazioni rilevanti potrebbero essere ottenute da fonti esistenti della Commissione.
- (10) Per quanto riguarda il livello «operazioni» dei quadri situazionali, per garantire una visione d'insieme sufficientemente completa, il titolare dei quadri situazionali dovrebbe ricevere relazioni sui mezzi propri degli Stati membri, relazioni sui piani operativi, così come relazioni sulle informazioni ambientali, comprese, in particolare, le informazioni meteorologiche e oceanografiche. Nel caso in cui il livello di impatto a una sezione di frontiera sia alto o critico, la necessità di un coordinamento richiede una comunicazione dettagliata dei piani operativi per anticipare meglio la risposta delle diverse autorità coinvolte.
- (11) Le comunicazioni operative da effettuare nel quadro di un'operazione congiunta alle frontiere o di un intervento rapido alle frontiere dovrebbero figurare nei piani operativi di ciascuna operazione congiunta alle frontiere o di un intervento rapido alle frontiere.
- (12) Per quanto riguarda il livello «analisi» dei quadri situazionali, esso dovrebbe essere stabilito dal titolare dei quadri situazionali in base alle relazioni di analisi dei rischi. Tali relazioni mirano a migliorare la comprensione degli eventi alle frontiere esterne, cosa che può facilitare la previsione delle tendenze, la pianificazione e lo svolgimento di operazioni di controllo di frontiera e l'analisi strategica dei rischi. Le metodologie legate alle relazioni di analisi dei rischi e l'attribuzione di livelli di affidabilità dovrebbero essere basate sul modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI del Consiglio (GU L 107 del 6.4.2020, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

- (13) Per garantire la coerenza e facilitare lo scambio di informazioni preservando nel contempo la sicurezza, l'Agenzia dovrebbe integrare e sviluppare nel quadro di Eurosur le sue varie reti e i suoi vari strumenti di analisi dei rischi, come la rete di analisi dei rischi di Frontex (FRAN), la rete europea per l'analisi dei rischi di frode documentale (EDF-RAN), o la rete di analisi dei rischi della comunità d'intelligence marittima (MIC-RAN).
- (14) Le comunicazioni di informazioni in Eurosur dovrebbero tenere conto della specificità di alcune attività di controllo di frontiera, come la sorveglianza delle frontiere aeree o marittime, ma anche della specificità di determinati eventi correlati come i movimenti secondari o come gli interventi di ricerca e soccorso. La comunicazione di tali informazioni contribuisce alla creazione del quadro situazionale europeo, comprese le analisi dei rischi e l'attribuzione dei livelli d'impatto. Inoltre, riferire in merito alle operazioni di ricerca e soccorso di migranti, sia a terra che in mare, dovrebbe contribuire a garantire la protezione dei migranti e a salvarne la vita.
- (15) Il titolare del quadro situazionale dovrebbe gestire il quadro situazionale al fine di fornire una comprensione chiara della situazione a ciascuna sezione di frontiera esterna e per ciascun settore di competenza, e per facilitare l'analisi dei rischi e le capacità di reazione al giusto livello.
- (16) Nello stabilire specifici quadri situazionali con parti terze ad Eurosur, gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero rispettare e promuovere le norme tecniche e operative per lo scambio di informazioni elaborate dall'Agenzia.
- (17) È necessario stabilire le responsabilità operative per la comunicazione delle informazioni e per l'aggiornamento dei quadri situazionali in relazione con le responsabilità tecniche del funzionamento e della manutenzione delle varie reti e sistemi tecnici che supportano il trattamento delle informazioni in Eurosur.
- (18) Per garantire che le responsabilità operative dell'attuazione tecnica di Eurosur siano definite in modo sufficientemente dettagliato, è necessario individuare le componenti tecniche di Eurosur. Per gestire la considerevole quantità di informazioni trattate e per ridurre il carico di lavoro degli operatori, lo scambio di informazioni in Eurosur dovrebbe essere automatizzato. Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero sviluppare interfacce tecniche per promuovere le interconnessioni tra macchine e usare strumenti di supporto alle decisioni per assistere gli operatori di Eurosur nelle loro mansioni.
- (19) Nel definire il formato delle segnalazioni riguardanti le imbarcazioni attenzionate nel quadro delle norme tecniche per lo scambio di informazioni, l'Agenzia, in stretta cooperazione con le rilevanti autorità nazionali, dovrebbe utilizzare formati concordati a livello internazionale derivanti dalla legislazione internazionale pertinente, in primo luogo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il diritto del mare consuetudinario e gli strumenti derivanti in particolare dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), così come le loro variazioni nell'ordinamento giuridico interno degli Stati di bandiera.
- (20) Nel definire il formato delle segnalazioni riguardanti gli aeromobili attenzionati nel quadro delle norme tecniche per lo scambio di informazioni, l'Agenzia, in stretta cooperazione con le rilevanti autorità nazionali, dovrebbe mirare a utilizzare formati concordati a livello internazionale, come quelli definiti dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (21) La sicurezza dei dati in Eurosur è volta a garantire l'autenticità, la disponibilità, l'integrità, la riservatezza e il non disconoscimento delle comunicazioni e di qualsiasi altro dato e informazione trattati in Eurosur.
- (22) La sicurezza dei dati delle componenti tecniche di Eurosur corrisponde alla capacità delle componenti tecniche di individuare e opporre resistenza, a un dato livello di affidabilità, a ogni azione che comprometta la sicurezza riguardante i dati e le informazioni trattati, o i servizi connessi offerti da, o accessibili tramite, tali reti e sistemi informativi.
- (23) La sicurezza dei dati di Eurosur è responsabilità collettiva degli Stati membri e dell'Agenzia.

- (24) Le minacce informatiche sono in costante evoluzione e sono sempre più a portata di mano delle reti criminali e terroristiche. Eurosur dovrebbe garantire una protezione adeguata e omogenea contro tali minacce sia a livello dell'UE che a livello nazionale. Eurosur è un quadro per lo scambio di informazioni che copre diversi livelli di classificazione. Nell'attuare le componenti tecniche di Eurosur, le autorità nazionali rilevanti e l'Agenzia dovrebbero garantire che ogni utente abbia adeguato accesso alle informazioni pertinenti corrispondenti al suo livello di accreditamento e alla sua necessità di sapere.
- (25) Nel predisporre la rete di comunicazione fino a «Confidential EU», l'Agenzia dovrebbe fornire una soluzione provvisoria per quelle componenti nazionali che continuerebbero ad essere accreditate solo fino a «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o a livelli di classifica nazionali equivalenti.
- (26) Nel quadro delle norme sulla sicurezza dei dati di Eurosur, e per garantire un corretto processo di accreditamento, il presente regolamento istituisce, in seno all'Agenzia, un comitato di accreditamento di sicurezza comune («comitato di accreditamento»). Conformemente alle disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ⁽⁶⁾, un tale comitato è necessario nel caso di Eurosur poiché Eurosur è composto da vari sistemi interconnessi che coinvolgono diverse parti.
- (27) Il comitato di accreditamento è un organismo tecnico indipendente che non incide sulle funzioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
- (28) In applicazione del principio di sussidiarietà, le decisioni di accreditamento di sicurezza dovrebbero basarsi, secondo il processo definito nell'apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalle rispettive autorità di accreditamento di sicurezza nazionali degli Stati membri.
- (29) Per poter svolgere tutte le sue attività in modo rapido ed efficace, il consiglio di accreditamento dovrebbe poter istituire opportuni organi subordinati che agiscano dietro sue istruzioni. Dovrebbe quindi istituire un consiglio con il compito di assisterlo nell'elaborazione delle sue decisioni.
- (30) Le attività di accreditamento di sicurezza dovrebbero essere coordinate con le azioni delle autorità responsabili della gestione dei sistemi e degli altri soggetti rilevanti responsabili dell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
- (31) Viste la specificità e la complessità di Eurosur, è essenziale che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, sforzandosi di raggiungere un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla sicurezza, e che sia predisposto un monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l'accREDITAMENTO di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.
- (32) Per consentire al comitato di accreditamento di svolgere la propria funzione, è opportuno prevedere inoltre che gli Stati membri gli trasmettano tutta la documentazione necessaria, consentano a persone debitamente autorizzate di avere accesso alle informazioni classificate nel quadro di Eurosur e relativi sistemi di supporto (compresa la rete di comunicazione) e alle aree rientranti nella loro giurisdizione e siano responsabili, a livello locale, dell'accREDITAMENTO di sicurezza delle zone che si trovano nel loro territorio.
- (33) Benché l'accesso diretto a un sistema nazionale sia una prerogativa del solo Stato membro interessato, tale accesso diretto ai sistemi nazionali potrebbe essere concesso al personale dell'Agenzia nel quadro di Eurosur per assistere le autorità nazionali nello svolgimento dei loro compiti.
- (34) Le disposizioni in materia di sicurezza dei dati delle componenti esterne di Eurosur dovrebbero far parte delle disposizioni relative a Eurosur nei corrispondenti accordi di lavoro e modelli di accordo sullo status. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽⁶⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull'*acquis* di Schengen, il 31 ottobre 2019 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2019/817 nel proprio diritto interno.

- (35) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁸⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (36) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (37) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (38) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (39) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la guardia di frontiera e costiera europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) le regole di comunicazione delle informazioni in Eurosur, compresi il tipo di informazioni da fornire e i termini massimi per le comunicazioni;
- b) i dettagli dei livelli di informazione dei quadri situazionali;

⁽⁸⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁹⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- c) le modalità per l'istituzione dei quadri situazionali specifici;
- d) le responsabilità legate alle comunicazioni, alla gestione dei quadri situazionali e al funzionamento e alla manutenzione delle varie reti e sistemi tecnici che supportano Eurosur;
- e) le norme per la sicurezza e la protezione dei dati di Eurosur;
- f) i meccanismi di controllo della qualità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica allo scambio di informazioni e alla cooperazione ai fini di Eurosur, compresi la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi e il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «evento»: una situazione che potrebbe avere un impatto sulle frontiere esterne per quanto riguarda la migrazione, la criminalità transfrontaliera o la protezione e la salvezza della vita dei migranti, compresi gli episodi sopravvenuti alla frontiera, o che potrebbe pregiudicare il funzionamento di Eurosur, compresa qualsiasi delle sue componenti tecniche;
- 2) «gestione di un quadro situazionale»: l'istituzione e l'aggiornamento del quadro situazionale e il trattamento di tutte informazioni ivi contenute;
- 3) «titolare»: il soggetto, l'agenzia o l'organismo di gestione del quadro situazionale e delle corrispondenti comunicazioni;
- 4) «trattamento»: ogni azione, automatizzata o meno, eseguita su dati e metadati e sulle informazioni contenute in una comunicazione, compresi la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la modifica, la consultazione, l'uso, la trasmissione, la pubblicazione, la combinazione, la cancellazione, il declassamento e la distruzione di tali dati e metadati;
- 5) «indicatore»: una misura o un valore che si riferisce a eventi o a compiti, che descrive la situazione alle frontiere esterne e che contribuisce alla conoscenza situazionale e all'analisi dei rischi o sostiene le capacità di reazione;
- 6) «indicatore tecnico»: una misura o un valore che si riferisce a eventi o a compiti, che contribuisce alla conoscenza situazionale e all'analisi dei rischi in relazione al funzionamento di Eurosur o che sostiene le corrispondenti capacità di reazione;
- 7) «centro di coordinamento del soccorso marittimo»: unità responsabile di promuovere l'efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare la conduzione delle operazioni di ricerca e soccorso nella relativa regione di ricerca e soccorso quale definita nella Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo;
- 8) «volo esterno»: qualsiasi volo di un aeromobile con o senza equipaggio e dei suoi passeggeri e/o merci diretto o proveniente dal territorio degli Stati membri, che non sia un volo interno quale definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾;
- 9) «centro internazionale di coordinamento»: la struttura di coordinamento istituita per coordinare un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere esterne;
- 10) «elenco di osservazione»: elenco di soggetti, mezzi, risorse, comportamenti o profili sospetti stabilito sulla base di un'analisi dei rischi, al fine di orientare le capacità di individuazione e di analisi dei rischi della guardia di frontiera e costiera europea e attivare adeguate capacità di reazione;

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- 11) «componenti tecniche»: i sistemi e le reti utilizzati ai fini di Eurosur, compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione necessari per supportarlo;
- 12) «favoreggiamento»: il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/90/CE del Consiglio ⁽¹³⁾;
- 13) «respingimento»: un provvedimento di respingimento disposto alle frontiere esterne, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste dall'articolo 6, paragrafo 1, e che al tempo stesso non rientrino nelle categorie di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 5, di tale regolamento, e ai quali sia stato notificato un modello uniforme di respingimento conformemente all'allegato V del codice frontiere Schengen;
- 14) «tratta di esseri umani»: uno dei reati di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- 15) «accreditamento di sicurezza»: l'autorizzazione e l'approvazione formale accordata a un sistema o a una rete di Eurosur dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) per il trattamento dei dati di Eurosur nel suo contesto operativo, in seguito alla convalida formale di un piano di sicurezza e alla sua corretta attuazione;
- 16) «stato operativo»: la capacità di un mezzo, di un'unità, di un sistema o di un centro di svolgere la sua o le sue funzioni operative, definito come «pienamente operativo», «funzioni operative limitate» o «non disponibile»;
- 17) «sottolivello»: un livello di informazioni al di sotto del livello «eventi», del livello «operazioni» e del livello dell'analisi dei rischi di un quadro situazionale.

CAPO I

PRINCIPI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN EUROSUR

SEZIONE 1

Principi generali

Articolo 4

Comunicazione delle informazioni in Eurosur

1. La comunicazione delle informazioni avviene tra due o più soggetti, unità, organismi o agenzie per contribuire a istituire i vari quadri situazionali, per fornire un apporto alle analisi dei rischi o per sostenere le capacità di reazione.
2. Le comunicazioni constano di:
 - a) dati contenenti le informazioni di base;
 - b) metadati contenenti informazioni supplementari che contribuiscono alla comprensione degli insiemi di dati in un contesto più ampio e che ne supportano il trattamento in Eurosur.
3. Le comunicazioni possono assumere la forma di:
 - a) indicatori, di cui all'articolo 8;
 - b) segnalazioni di singoli eventi, di cui all'articolo 9;
 - c) relazioni sui mezzi propri, di cui all'articolo 10;
 - d) relazioni sui piani operativi, di cui all'articolo 11;
 - e) relazioni sulle informazioni ambientali, di cui all'articolo 12;

⁽¹³⁾ Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

- f) relazioni di analisi dei rischi, di cui all'articolo 13;
- g) richieste di informazioni, di cui all'articolo 14;
- h) elenchi di osservazione, di cui all'articolo 15.

Articolo 5

Ruoli svolti nell'ambito della comunicazione delle informazioni

1. I centri nazionali di coordinamento, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (l'«Agenzia») o i soggetti di gestione dei quadri situazionali specifici, denominati «originatori» delle comunicazioni, inviano le informazioni in Eurosur.
2. Il titolare dei quadri situazionali, denominato «titolare», è il destinatario delle comunicazioni ed è responsabile del loro trattamento conformemente alle norme applicabili.
3. Le informazioni comunicate in Eurosur possono provenire dalle fonti nazionali di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896 o dalle fonti proprie dell'Agenzia.

Articolo 6

Collegamenti

1. Qualora l'originatore di una comunicazione stabilisca una relazione fra comunicazioni, o con altri elementi del quadro situazionale, che può facilitare la comprensione della situazione generale e del contesto, collega la comunicazione in questione agli elementi rilevanti.
2. I titolari di un quadro situazionale possono modificare i collegamenti relativi al quadro situazionale che gestiscono o possono aggiungere altri collegamenti.

SEZIONE 2

Comunicazioni di informazioni al livello eventi

Articolo 7

Comunicazione di eventi in Eurosur

1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, ivi incluse le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, segnalino al livello «eventi» dei pertinenti quadri situazionali tutti gli eventi rilevati nello svolgimento delle attività di controllo di frontiera e nell'elaborazione della conoscenza situazionale e di analisi dei rischi. nonché, se disponibili, gli eventi relativi ai movimenti secondari non autorizzati.
2. Nello svolgere i compiti di controllo di frontiera l'Agenzia e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento, sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1.
3. Gli eventi in Eurosur sono comunicati nella forma di indicatori o come segnalazioni di singoli eventi, o entrambi.

Articolo 8

Indicatori di eventi alle frontiere esterne

1. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso e come previsto nei piani operativi, i centri internazionali di coordinamento comunicano all'Agenzia gli indicatori relativi agli eventi alle frontiere esterne di cui all'allegato 1, nei tempi specificati in tale allegato.

2. I dati corrispondenti agli indicatori possono essere ottenuti da informazioni e statistiche a disposizione delle autorità nazionali, anche tramite ricerche nelle pertinenti banche dati dell'Unione e nei sistemi d'informazione su larga scala conformemente al quadro giuridico applicabile a tali banche dati e sistemi.
3. Gli indicatori relativi alla circolazione transfrontaliera illecita di merci e al traffico illecito associato sono ottenuti in cooperazione con le autorità nazionali competenti tenendo in debita considerazione altri obblighi o restrizioni in materia di comunicazione di informazioni e il ruolo della Commissione.
4. Oltre ad assolvere l'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 1, il suo originatore può inviare una specifica segnalazione:
 - a) per allertare in merito a un cambiamento anomalo dei valori osservati;
 - b) per informare su uno specifico modus operandi o schema individuato;
 - c) nel caso delle situazioni di cui alla lettera b), la segnalazione può essere collegata a una specifica analisi dei rischi.
5. Qualora l'Agenzia ottenga uno qualunque degli indicatori di cui al paragrafo 1 tramite i propri mezzi di sorveglianza o tramite la sua cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e con le organizzazioni internazionali, oppure tramite la sua cooperazione con i paesi terzi, essa riporta gli indicatori nel quadro situazionale europeo e informa di ciò i centri nazionali di coordinamento. In tal caso e per tali indicatori, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non si applica.

Articolo 9

Segnalazioni di singoli eventi

1. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso e come previsto nei piani operativi, i centri internazionali di coordinamento comunicano all'Agenzia singoli eventi.
2. I singoli eventi sono segnalati in Eurosur quando:
 - a) per il singolo evento è necessaria una reazione tempestiva;
 - b) lo specifico evento ha un impatto sulle frontiere esterne che è alto o molto alto, oppure
 - c) l'evento è elencato nell'allegato 2.
3. Se non diversamente specificato nell'allegato 2, l'originatore invia la prima segnalazione dell'evento entro 24 ore da quando l'autorità competente rilevante è venuta a conoscenza del verificarsi o del possibile verificarsi di un evento.
4. L'originatore della segnalazione invia se del caso ulteriori informazioni ai fini del completamento o dell'aggiornamento di una segnalazione di un singolo evento. Tali informazioni sono collegate alla segnalazione iniziale del singolo evento e all'evento riportato nel quadro situazionale.
5. Le segnalazioni preparate ai sensi del presente articolo contengono una descrizione della risposta delle autorità agli eventi riportati, compresa ogni eventuale azione intrapresa o programmata.
6. Ferma restando la prima risposta operativa, il titolare della segnalazione e il suo originatore possono richiedere ulteriori informazioni e analisi dei rischi come stabilito all'articolo 14 ai fini di:
 - a) completare le informazioni corrispondenti all'evento;
 - b) aumentare il livello di affidabilità di cui all'articolo 16;
 - c) aggiornare il livello di impatto attribuito;
 - d) aggiornare la situazione relativa all'evento.

7. Sulla base delle segnalazioni ricevute, il titolare del quadro situazionale può chiudere l'evento qualora si ritenga che:
- l'evento sospetto non abbia avuto luogo;
 - l'impatto stimato dell'evento non giustifichi la comunicazione delle informazioni;
 - la situazione descritta nell'evento è cessata.

In caso di chiusura di un evento, l'evento e le varie segnalazioni ad esso collegate sono conservati e rimangono accessibili nel quadro situazionale ai fini di analisi dei rischi.

8. Qualora l'Agenzia ottenga sufficienti informazioni su un singolo evento tramite i propri mezzi di sorveglianza o tramite la sua cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e con le organizzazioni internazionali, oppure tramite la sua cooperazione con i paesi terzi, essa riporta tali informazioni nel quadro situazionale europeo e informa di ciò i centri nazionali di coordinamento. In tal caso l'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 1 non si applica.

9. L'Agenzia include o aggiorna tali eventi, se del caso, nel quadro situazionale europeo.

SEZIONE 3

Comunicazioni di informazioni al livello operativo

Articolo 10

Relazioni sui mezzi propri

- Ogni centro nazionale di coordinamento e, se del caso, il centro internazionale di coordinamento rilevante e l'Agenzia provvedono affinché le loro unità che partecipano alle operazioni di controllo di frontiera riferiscano in merito ai mezzi propri nel quadro situazionale europeo.
- Le relazioni sui mezzi propri in Eurosur comprendono:
 - lo stato operativo dei centri nazionali di coordinamento, inclusa la loro capacità di svolgere i compiti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 e, se del caso, lo stato operativo dei centri internazionali di coordinamento. Qualsiasi cambiamento significativo dello stato operativo del centro nazionale di coordinamento è comunicato all'Agenzia in tempo reale;
 - la posizione e lo stato operativo dei centri di comando e di controllo usati per le operazioni di controllo di frontiera;
 - i settori di competenza per la sorveglianza di frontiera e per le verifiche ai valichi di frontiera;
 - il tipo e la distribuzione delle unità di controllo di frontiera e il loro stato.

Articolo 11

Relazioni sui piani operativi

- Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le unità che partecipano alle operazioni di controllo di frontiera riferiscano in merito ai loro piani operativi nel quadro situazionale nazionale.
- I centri nazionali di coordinamento e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento riportano i piani operativi nel quadro situazionale europeo laddove i livelli di impatto alle sezioni di frontiera siano alti o critici o in caso di operazioni congiunte alle frontiere/interventi rapidi alle frontiere.
- Le relazioni sui piani operativi contengono:
 - una descrizione della situazione;
 - lo scopo operativo e la durata prevista dell'operazione;

- c) l'area geografica in cui deve svolgersi l'operazione;
- d) una descrizione dei compiti e delle responsabilità e istruzioni specifiche per le squadre e le unità partecipanti, con modus operandi e obiettivi dell'operazione;
- e) la composizione del personale impiegato, compreso il numero di persone impiegate e i loro profili;
- f) i piani di comando e di controllo, incluso lo stato operativo dei centri di comando e di controllo, la funzione esercitata e i corrispondenti sistemi e strumenti di comunicazione;
- g) le attrezzature tecniche da utilizzare, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici;
- h) gli orari dei pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera, inclusi l'area di pattugliamento e il numero di mezzi impiegati;
- i) procedure dettagliate sulla comunicazione di eventi.

Articolo 12

Relazioni sulle informazioni ambientali

1. Le autorità, servizi, agenzie e programmi rilevanti a livello nazionale e dell'UE possono riportare informazioni ambientali al livello «operazioni» dei pertinenti quadri situazionali.
2. Le relazioni sulle informazioni ambientali in Eurosur possono contenere:
 - a) immagini in tempo reale fornite da videocamere, sistemi radar e altri dispositivi di individuazione;
 - b) osservazioni e previsioni meteorologiche;
 - c) informazioni oceanografiche e modelli di derivazione;
 - d) prodotti geospaziali;
 - e) altre immagini operative, che possono aiutare a capire la situazione alle frontiere esterne o a monitorare una specifica operazione di frontiera.

SEZIONE 4

Comunicazioni di informazioni al livello di analisi dei rischi

Articolo 13

Relazioni di analisi dei rischi

1. I centri nazionali di coordinamento, l'Agenzia e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento provvedono a trasmettere relazioni di analisi dei rischi ai fini dell'aggiornamento dei livelli «analisi» dei quadri situazionali.
2. Le relazioni di analisi dei rischi includono uno o più dei seguenti elementi: prodotti di analisi come note informative, relazioni analitiche, analisi di paesi terzi e profili di rischio, e relazioni specifiche di osservazione della terra tramite sistemi di informazione geospaziale.
3. Le relazioni di analisi dei rischi sono usate per:
 - a) facilitare la comprensione di eventi ed episodi alle frontiere esterne e, se del caso, la loro relazione con i movimenti secondari non autorizzati, e l'analisi e la previsione delle tendenze correlate;
 - b) facilitare la pianificazione e lo svolgimento mirati delle operazioni di controllo di frontiera;
 - c) l'analisi strategica dei rischi.

*Articolo 14***Richiesta di informazioni**

1. Ove sia necessario ottenere ulteriori comunicazioni su uno specifico evento oppure aggiornare il quadro situazionale, i centri nazionali di coordinamento, l'Agenzia o i soggetti di gestione dei quadri situazionali specifici possono inviare una richiesta di informazioni ad una o più delle fonti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1896.
2. A una richiesta di informazioni inviata ai sensi del paragrafo 1 può essere attribuito un livello di classificazione o possono essere applicate altre specifiche restrizioni in materia di politica dei dati.
3. Le relazioni di analisi dei rischi in risposta a una richiesta di informazioni sono collegate alla richiesta di informazioni originale.
4. Il principio del consenso dell'originatore si applica sia alle richieste di informazioni che alle comunicazioni trasmesse in loro risposta.

*Articolo 15***Elenchi di osservazione**

1. L'Agenzia istituisce e aggiorna elenchi di osservazione allo scopo di rafforzare le capacità di individuazione e di analisi dei rischi della guardia di frontiera e costiera europea e attivare adeguate capacità di reazione.
2. Gli elenchi di osservazione contengono:
 - a) soggetti, mezzi, risorse, comportamenti o profili che, sulla base di un'analisi dei rischi, sono sospettati di essere collegati alla migrazione irregolare e ai reati di criminalità transfrontaliera, o che possono mettere in pericolo la vita dei migranti;
 - b) una reazione consigliata in caso di individuazione, incluse le restrizioni in materia di politica dei dati applicabili alle comunicazioni di informazioni.
3. Gli elenchi di osservazione possono includere:
 - a) imbarcazioni sospette;
 - b) aeromobili sospetti;
 - c) aeroporti di origine sospetti e altri luoghi noti per essere, o sospettati di essere, luoghi di origine di voli esterni;
 - d) porti di origine, attracchi, posti in banchina sospetti e altri luoghi noti per essere, o sospettati di essere, luoghi di origine di traffico marittimo,
 - e) operatori sospetti.

*SEZIONE 5****Disposizioni comuni al livello «eventi» e al livello «analisi dei rischi»****Articolo 16***Livelli di affidabilità**

1. L'originatore della comunicazione di un evento o di una relazione di analisi dei rischi valuta il livello di affidabilità delle informazioni riportate nell'ambito dei metadati di cui consta la comunicazione.
2. Il livello di affidabilità è valutato in base ai seguenti criteri:
 - a) la credibilità delle informazioni riportate;
 - b) l'affidabilità della fonte;
 - c) lo stato di convalida della comunicazione.

3. Il titolare tiene conto del livello di affidabilità associato alla comunicazione per aggiornare di conseguenza il quadro situazionale.

Articolo 17

Attribuzione di livelli di impatto

1. L'originatore della comunicazione di un evento o di una relazione di analisi dei rischi valuta il livello di impatto delle informazioni riportate nell'ambito dei metadati di cui consta la comunicazione.
2. Il livello di impatto rispecchia l'impatto generale delle informazioni riportate:
 - a) sull'individuazione, la prevenzione e la lotta contro la migrazione irregolare;
 - b) sull'individuazione, la prevenzione e la lotta contro i reati di criminalità transfrontaliera;
 - c) sulla protezione e la salvezza della vita dei migranti.
3. Gli originatori di cui al paragrafo 1 attribuiscono un livello di impatto a ciascuna comunicazione di un evento e a ciascuna relazione di analisi dei rischi.
4. Qualora una comunicazione riguardi un evento già riportato nel quadro situazionale, l'originatore collega la comunicazione a tale evento.
5. I titolari attribuiscono un livello di impatto agli eventi, o lo modificano, in base alle comunicazioni ricevute e alle proprie analisi dei rischi.

SEZIONE 6

Comunicazione di informazioni nel contesto di specifiche attività di controllo di frontiera

Articolo 18

Comunicazione di informazioni relative ai movimenti secondari non autorizzati

Qualora tali informazioni siano disponibili, gli Stati membri:

- a) presentano l'analisi relativa ai movimenti secondari non autorizzati sul loro territorio in uno specifico sottolivello del quadro situazionale nazionale. Tale sottolivello è condiviso con l'Agenzia;
- b) comunicano singoli eventi relativi a movimenti secondari non autorizzati come stabilito all'articolo 9, conformemente alle loro procedure nazionali;
- c) trasmettono indicatori specifici relativi ai movimenti secondari non autorizzati.

Articolo 19

Comunicazione di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere marittime

1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le unità che partecipano alla sorveglianza delle frontiere marittime segnalino le imbarcazioni:
 - a) sospettate di trasportare persone che eludono o hanno l'intenzione di eludere le verifiche ai valichi di frontiera, qualora tale elusione sia collegata alla migrazione irregolare;
 - b) sospettate di essere utilizzate per attività di traffico via mare o per altre attività connesse alla criminalità transfrontaliera;
 - c) nei casi in cui la vita dei migranti potrebbe essere a rischio;
 - d) figuranti negli elenchi di osservazione o che sono oggetto di richieste di informazioni. Le segnalazioni di cui alla lettera d) tengono conto delle restrizioni in materia di politica dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

2. L'unità partecipante trasmette le informazioni al proprio centro nazionale di coordinamento e, nel caso di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere, al corrispondente centro internazionale di coordinamento conformemente al piano delle operazioni.
3. I centri nazionali di coordinamento e, se del caso, i centri internazionali di coordinamento aggiornano i rispettivi quadri situazionali e riportano tali informazioni all'Agenzia ai fini dell'aggiornamento del quadro situazionale europeo.

Articolo 20

Eventi relativi alla ricerca e soccorso in mare

1. Nello svolgimento della sorveglianza delle frontiere marittime, le autorità degli Stati membri che prestano aiuto a qualsiasi imbarcazione o persona in pericolo in mare, conformemente agli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, prendono in considerazione e trasmettono tutte le informazioni e osservazioni pertinenti relative a un potenziale episodio di ricerca e soccorso al rispettivo centro di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, e informano il loro centro nazionale di coordinamento ai fini dell'aggiornamento di tale evento nei pertinenti quadri situazionali.
2. Se le autorità degli Stati membri stabiliscono chiaramente che l'episodio di ricerca e soccorso non è collegato alla protezione e alla salvezza della vita dei migranti o alla criminalità transfrontaliera, possono decidere di non informare il centro nazionale di coordinamento.
3. Nello svolgimento di operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, l'Agenzia è soggetta allo stesso obbligo di cui al paragrafo 1.
4. Durante un'operazione di ricerca e soccorso, il centro nazionale di coordinamento competente aggiorna il quadro situazionale nazionale e riporta le informazioni in questione all'Agenzia ai fini dell'aggiornamento del quadro situazionale europeo.
5. I quadri situazionali sono regolarmente aggiornati:
 - a) per sostenere la pianificazione e lo svolgimento della fase operativa successiva una volta conclusa l'operazione di ricerca e soccorso;
 - b) per valutare i livelli di impatto attribuiti al corrispondente episodio e alla sezione di frontiera marittima complessiva;
 - c) per aggiornare gli indicatori rilevanti di cui all'articolo 8.
6. Il centro nazionale di coordinamento competente riferisce all'Agenzia in merito alla conclusione di un'operazione di ricerca e soccorso entro 24 ore dalla conclusione dell'operazione.

Articolo 21

Comunicazioni di informazioni relative alla sorveglianza delle frontiere aeree

1. Ogni centro nazionale di coordinamento provvede affinché le agenzie e gli organismi nazionali coinvolti nella sorveglianza delle frontiere aeree segnalino i voli esterni:
 - a) sospettati di trasportare persone che eludono o hanno l'intenzione di eludere le verifiche ai valichi di frontiera, se l'episodio è collegato alla migrazione irregolare;
 - b) sospettati di essere utilizzati per attività di traffico per via aerea o per altri reati di criminalità transfrontaliera;
 - c) in cui la vita dei migranti potrebbe essere a rischio;
 - d) figuranti negli elenchi di osservazione o che sono oggetto di richieste di informazioni. Le segnalazioni di cui alla lettera d) tengono conto delle restrizioni in materia di politica dei dati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93).

2. Le agenzie e gli organismi nazionali coinvolti nella sorveglianza delle frontiere aeree trasmettono tali informazioni al proprio centro nazionale di coordinamento oppure, nel caso di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere, al corrispondente centro internazionale di coordinamento conformemente al piano operativo.
3. Il centro nazionale di coordinamento o il centro internazionale di coordinamento aggiornano i rispettivi quadri situazionali e riportano tali informazioni all'Agenzia ai fini dell'aggiornamento del quadro situazionale europeo.

SEZIONE 7

Comunicazioni relative al controllo della qualità in Eurosur

Articolo 22

Comunicazioni relative alla qualità dei dati in Eurosur

Per monitorare la qualità dei dati in Eurosur, l'Agenzia stabilisce e aggiorna i seguenti indicatori:

- a) il numero e la frequenza delle comunicazioni ricevute per sezione di frontiera e per valico di frontiera;
- b) la tempestività delle comunicazioni;
- c) la completezza e coerenza delle comunicazioni.

Articolo 23

Comunicazioni relative alla qualità del servizio in Eurosur

1. Per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di Eurosur conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/1896 l'Agenzia, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti, può stabilire gli indicatori tecnici e i requisiti per le segnalazioni di singoli eventi, allo scopo di controllare lo stato operativo e la qualità del servizio fornito dai vari sistemi e reti degli Stati membri e dell'Agenzia che sono connessi alla componente tecnica di Eurosur quale definita all'articolo 27, e che ne fanno parte.

2. Gli indicatori sono usati per:

- a) monitorare lo stato delle varie componenti tecniche di Eurosur in tempo reale;
- b) aiutare nel rilevamento degli incidenti e delle falle individuati nel funzionamento di Eurosur e nella risposta da predisporre;
- c) garantire la sicurezza dei dati di Eurosur.

3. Gli Stati membri e l'Agenzia comunicano ogni singolo incidente che interessa le componenti tecniche di Eurosur o la sicurezza dei dati di Eurosur.

CAPO II

QUADRI SITUAZIONALI

Articolo 24

Struttura dei quadri situazionali

1. Il livello «eventi» e il livello «analisi» del quadro situazionale europeo contengono un sottolivello relativo ai movimenti secondari non autorizzati. Ove disponibili, il livello «eventi» e il livello «analisi» del quadro situazionale nazionale e del quadro situazionale specifico contengono anch'essi sottolivelli relativi ai movimenti secondari non autorizzati, al fine di comprendere le tendenze migratorie, i volumi e le rotte di tali movimenti.

2. Il livello «operazioni» del quadro situazionale europeo contiene sottolivelli relativi al funzionamento tecnico di Eurosur. Tali sottolivelli descrivono:
 - a) lo stato operativo dei centri nazionali di coordinamento e dei centri internazionali di coordinamento;
 - b) i principali elementi tecnici che contribuiscono al funzionamento di Eurosur e il loro stato;
 - c) la qualità dei dati e la qualità del servizio in Eurosur;
 - d) gli incidenti e gli eventi che interessano il funzionamento tecnico di Eurosur;
 - e) gli incidenti relativi alla sicurezza dei dati.
3. Il quadro situazionale comprende altri specifici sottolivelli di informazione per facilitare agli utenti la visualizzazione delle informazioni.
4. Ogni quadro situazionale è stabilito in un documento che specifica il livello e i sottolivelli e la politica in materia di dati applicabile.

Articolo 25

Gestione del quadro situazionale

Il titolare del quadro situazionale:

- a) tratta le comunicazioni ricevute;
- b) istituisce e aggiorna il livello «eventi» del quadro situazionale, genera e aggiorna gli eventi nel livello «eventi» del quadro situazionale e attribuisce i corrispondenti livelli di impatto e di affidabilità;
- c) istituisce e aggiorna il livello «operazioni» del quadro situazionale in base alle relazioni sui mezzi propri e alle relazioni sui piani operativi;
- d) istituisce e aggiorna il livello «analisi» del quadro situazionale in base alle relazioni di analisi dei rischi e attribuisce i corrispondenti livelli di impatto e di affidabilità;
- e) istituisce e aggiorna i collegamenti fra i vari elementi del quadro situazionale tenendo conto dei collegamenti contenuti nelle comunicazioni;
- f) gestisce l'accesso degli utenti al quadro situazionale e contribuisce alla sicurezza dei dati di Eurosur;
- g) trasmette le comunicazioni pertinenti e le informazioni necessarie ai titolari di altri quadri situazionali, in linea con il capo I;
- h) archivia e cancella le informazioni rilevanti in linea con la politica in materia di dati applicabile.

Articolo 26

Norme per istituire e condividere un quadro situazionale specifico

1. Nell'istituire un quadro situazionale specifico conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) 2019/1896, gli Stati membri e l'Agenzia garantiscono l'allineamento con:
 - a) i principi di comunicazione delle informazioni di cui al capo I;
 - b) i requisiti relativi alla struttura e alla gestione dei quadri situazionali di cui agli articoli 24 e 25;
 - c) le disposizioni generali di cui al capo III.
2. Le norme per istituire e condividere un quadro situazionale specifico comprendono:
 - a) il contenuto e l'ambito del quadro situazionale specifico, inclusi:
 - i) la finalità del quadro situazionale specifico;
 - ii) i livelli e i sottolivelli di informazione;
 - iii) il tipo di informazioni da riportare nel quadro situazionale specifico, comprese le comunicazioni al livello eventi, al livello operativo e al livello di analisi dei rischi;

- b) la governance del quadro situazionale specifico, inclusi:
 - i) il titolare;
 - ii) gli organi, gli uffici e le agenzie che possono essere originatori delle comunicazioni;
 - iii) le regole di comunicazione delle informazioni;
 - iv) le disposizioni relative alla sicurezza dei dati, compreso l'accesso degli utenti;
- c) le regole per lo scambio di informazioni con gli altri utenti di Eurosur, compresi:
 - i) i meccanismi per lo scambio di informazioni con i quadri situazionali nazionali ed europei e i meccanismi per garantire il consenso dell'originatore;
 - ii) le norme per la prestazione dei servizi Eurosur per la fusione dei dati di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2019/1896 e le procedure corrispondenti;
 - iii) altri aspetti relativi al funzionamento tecnico di Eurosur, compresa l'interconnessione della componente esterna che supporta l'istituzione di un quadro situazionale specifico con le pertinenti componenti nazionali od europee di Eurosur.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Soggetti responsabili degli aspetti tecnici

Articolo 27

Componenti tecniche di Eurosur

1. Le componenti tecniche di Eurosur includono componenti nazionali e una componente europea.
2. Ogni componente nazionale è composta dai sistemi e dalle reti nazionali utilizzati dagli Stati membri per l'istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera, compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione necessari per il supporto. Le interconnessioni fra le componenti all'interno di uno Stato membro così come tra Stati membri fanno parte delle componenti nazionali.
3. La componente europea completa le componenti nazionali. Essa include l'interconnessione con le componenti nazionali. Comprende la rete di comunicazione e i sistemi e le reti utilizzati dall'Agenzia per l'istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera.

Articolo 28

Responsabilità tecniche dell'Agenzia

L'Agenzia è responsabile della gestione della componente europea, che comporta:

- a) la definizione di norme tecniche per l'interconnessione delle reti, dei sistemi, delle applicazioni e delle attrezzature delle componenti nazionali e delle componenti esterne con quelle della componente europea;
- b) il processo di certificazione delle reti, dei sistemi, delle applicazioni e delle attrezzature per la loro connessione ad Eurosur, in stretta cooperazione con le autorità responsabili;

- c) la gestione dei servizi dei sistemi e delle reti utilizzati dall'Agenzia per l'istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale e l'analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera;
- d) comunicazioni in merito al funzionamento, al servizio qualità e agli aspetti della gestione dei servizi dei sistemi e delle reti di cui alla lettera c), come previsto all'articolo 23;
- e) la sicurezza dei dati della componente europea.

Articolo 29

Responsabilità tecniche degli Stati membri

1. Ogni Stato membro è responsabile:
 - a) della gestione della propria componente nazionale, compresa la gestione dei servizi, garantendo il coordinamento della connessione dei sistemi e delle reti nazionali utilizzati per l'istituzione dei quadri situazionali, la comunicazione delle informazioni, la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi e per il sostegno alla pianificazione e allo svolgimento delle operazioni di controllo di frontiera;
 - b) delle comunicazioni in merito al funzionamento e alla qualità del servizio e agli aspetti della gestione dei servizi dei sistemi e delle reti di cui alla lettera a), come previsto all'articolo 23;
 - c) della conformità alle norme tecniche stabilite dall'Agenzia;
 - d) della sicurezza dei dati della componente nazionale.
2. Il centro nazionale di coordinamento:
 - a) sostiene il coordinamento, la pianificazione e l'attuazione della componente nazionale;
 - b) contribuisce a un monitoraggio regolare della qualità del servizio e della qualità dei dati, e riferisce in merito all'Agenzia;
 - c) garantisce le informazioni operative sui sistemi e le reti della componente europea.

Articolo 30

Componenti esterne

1. Una componente esterna di Eurosur è composta dai sistemi e dalle reti, compresi l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione necessari per supportarla, che non sono parte di Eurosur e che:
 - a) scambiano dati e informazioni con Eurosur;
 - b) supportano l'istituzione di un quadro situazionale specifico.
2. L'interconnessione di una componente esterna a Eurosur pertiene alla componente esterna. Ciò è specificato nelle norme che istituiscono il quadro situazionale specifico rilevante.

SEZIONE 2

Norme per la sicurezza e la protezione dei dati di Eurosur

Articolo 31

Principi generali della sicurezza dei dati di Eurosur

1. La sicurezza dei dati di Eurosur comprende la gestione e le attività tecniche necessarie per conseguire un livello adeguato di protezione nel trattamento dei dati e delle informazioni di Eurosur, per far fronte alle forme di minacce in evoluzione e per consentire ai vari organi e agenzie nazionali che partecipano a Eurosur, e all'Agenzia, di assolvere alle proprie funzioni. La sicurezza dei dati di Eurosur include la garanzia di sicurezza delle informazioni, la sicurezza fisica, la sicurezza personale e la sicurezza industriale.

2. La sicurezza dei dati di Eurosur comprende:
 - a) la gestione dei rischi per la sicurezza, inclusi controlli e piani di sicurezza, e il monitoraggio, la valutazione, la manutenzione, il miglioramento, le comunicazioni, la conoscenza e la formazione associati;
 - b) la continuità operativa e il ripristino in caso di disastro, inclusi valutazioni d'impatto, controlli e piani di continuità e ripristino delle attività, e il monitoraggio, la valutazione, la manutenzione, il miglioramento, le comunicazioni, la conoscenza e la formazione associati;
 - c) risposte a incidenti di sicurezza e risposte cooperative fra l'Agenzia e gli Stati membri in caso di incidenti di sicurezza;
 - d) l'accreditamento di sicurezza;
 - e) il controllo dell'accesso degli utenti;
 - f) gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati nella pianificazione delle operazioni di frontiera e nella pianificazione dei sistemi di informazione;
 - g) gli aspetti relativi alla sicurezza nelle interconnessioni delle componenti;
 - h) il trattamento delle informazioni classificate ai fini di Eurosur.

Articolo 32

Governance della sicurezza dei dati di Eurosur

1. L'Agenzia garantisce la sicurezza generale di Eurosur, tenendo in debita considerazione la necessità di sorveglianza e integrazione dei requisiti di sicurezza in ciascuna componente di Eurosur.
2. L'Agenzia è responsabile della sicurezza dei dati della componente europea.
3. Ogni Stato membro è responsabile della sicurezza dei dati della propria componente nazionale.
4. L'Agenzia e gli Stati membri garantiscono l'allineamento dei controlli, dei processi e dei piani, in modo che la sicurezza dei dati di Eurosur sia assicurata orizzontalmente ed efficacemente, sulla base di un processo globale di gestione dei rischi per la sicurezza.
5. Le responsabilità per la sicurezza dei dati della componente esterna sono definite negli accordi, nelle intese e nei piani operativi che istituiscono il quadro situazionale specifico come stabilito all'articolo 26.
6. L'Agenzia adotta norme che stabiliscono i requisiti di sicurezza funzionale e i requisiti di garanzia di sicurezza per il controllo dell'accesso alle tecnologie che rendono sicuro Eurosur, e per il loro trattamento.
7. Ogni Stato membro e l'Agenzia garantiscono che siano adottate le misure necessarie per conformarsi alle norme di cui al paragrafo 6, che siano documentati adeguati motivi per il soddisfacimento dei requisiti e per il controllo dei rischi, e che sia rispettato ogni eventuale requisito ulteriore relativo alla sicurezza dei sistemi, tenendo pienamente conto della consulenza di esperti.
8. Ogni Stato membro e l'Agenzia riportano in Eurosur ogni incidente di sicurezza che pregiudica la sicurezza dei dati in Eurosur nell'ambito delle comunicazioni relative alla qualità dei dati e alla qualità del servizio.
9. Nel caso in cui la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati possa essere messa in pericolo dal funzionamento di Eurosur:
 - a) l'Agenzia informa immediatamente i pertinenti centri nazionali di coordinamento;
 - b) il direttore esecutivo dell'Agenzia può decidere di adottare ogni misura appropriata per porre rimedio alla situazione in stretto coordinamento con gli Stati membri interessati, compresa la disconnessione di certi sistemi e reti dalla componente europea di Eurosur.

*Articolo 33***Applicazione di norme di sicurezza in Eurosur**

1. Nel trattare i dati e le informazioni di Eurosur, ogni Stato membro e l'Agenzia provvedono affinché siano predisposti controlli, processi e piani di sicurezza, garantendo un livello di protezione che sia almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione stabilite nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 e nella decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione ⁽¹⁶⁾.
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l'Agenzia dell'adozione di norme di sicurezza nazionali rilevanti per Eurosur di cui al paragrafo 1.
3. Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare dati di Eurosur solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle corrispondenti norme in materia di sicurezza della Commissione.
4. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo può essere riconosciuta in un accordo concluso con detto paese.
5. Come parte dell'attuazione della componente europea di Eurosur, l'Agenzia sostiene il corrispondente scambio di comunicazioni di Eurosur e l'interconnessione delle componenti nazionali sia a livello non classificato che a livello classificato.

*Articolo 34***Principi dell'accreditamento di sicurezza in Eurosur**

Le attività di accreditamento di sicurezza sono eseguite in conformità dei principi seguenti:

- a) le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;
- b) si cerca di pervenire alle decisioni tramite consenso e al coinvolgimento di tutte le parti interessate alle questioni di sicurezza;
- c) i compiti sono assolti nel rispetto delle norme di sicurezza e accreditamento pertinenti applicabili all'Agenzia, alle autorità degli Stati membri e alla Commissione;
- d) un processo di monitoraggio permanente assicura la conoscenza dei rischi di sicurezza e la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile, in conformità dei principi fondamentali e delle regole minime stabiliti nelle norme di sicurezza vigenti, nonché l'applicazione di tali misure in linea con il concetto di difesa in profondità. L'efficacia di tali misure è valutata costantemente;
- e) le decisioni di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nell'apposita strategia, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità di accreditamento di sicurezza (SAA) degli Stati membri;
- f) le attività di accreditamento tecnico di sicurezza sono affidate a professionisti debitamente qualificati per l'accREDITAMENTO di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;
- g) le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate in modo indipendente dall'Agenzia e dai soggetti responsabili dell'attuazione delle componenti nazionali di Eurosur. L'autorità di accreditamento per la sicurezza dei dati per Eurosur è un organo autonomo, in seno all'Agenzia, che adotta le sue decisioni in modo indipendente;
- h) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte conciliando l'esigenza di indipendenza con la necessità di un coordinamento adeguato tra l'Agenzia e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza negli Stati membri.

⁽¹⁶⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

Articolo 35

Comitato di accreditamento di sicurezza di Eurosur

1. È istituito, in seno all'Agenzia, un comitato di accreditamento di sicurezza di Eurosur («comitato di accreditamento»).
2. In merito all'accREDITamento di sicurezza di Eurosur, il comitato di accREDITamento, in qualità di autorità di accREDITamento di sicurezza, è responsabile di:
 - a) definire e approvare una strategia di accREDITamento di sicurezza per Eurosur che includa la componente europea;
 - b) gli Stati membri riferiscono al comitato di accREDITamento in merito all'accREDITamento delle loro componenti nazionali, in modo da garantire che il comitato di accREDITamento possa adottare le pertinenti decisioni in materia di interconnessione;
 - c) adottare decisioni di accREDITamento di sicurezza per la componente europea, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e dei rischi di sicurezza globali;
 - d) approvare la documentazione rilevante relativa all'accREDITamento di sicurezza;
 - e) fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, all'Agenzia e agli Stati membri, in merito alla fissazione delle procedure operative di sicurezza («SecOPs»), e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;
 - f) esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza, cooperando con l'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;
 - g) controllare l'attuazione delle misure di sicurezza in relazione all'accREDITamento di sicurezza della componente europea effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni o riesami riguardo alla sicurezza;
 - h) avallare la selezione di prodotti e misure approvati e di prodotti crittografici e approvati, utilizzati per garantire sicurezza per la componente europea di Eurosur e per l'interconnessione;
 - i) approvare o, ove del caso, unitamente agli organismi competenti per le questioni di sicurezza, partecipare all'approvazione comune:
 - i) dell'interconnessione della componente europea con le componenti nazionali,
 - ii) dell'interconnessione delle componenti esterne a Eurosur,
 - j) concordare con lo Stato membro interessato le procedure per il controllo dell'accesso;
 - k) in base alle relazioni sui rischi di sicurezza, informare l'Agenzia della sua valutazione del rischio e fornirle consulenza sulle opzioni di trattamento dei rischi di sicurezza residui per una determinata decisione di accREDITamento di sicurezza;
 - l) effettuare le consultazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
3. Nella strategia di accREDITamento di sicurezza di cui al paragrafo 2, lettera a), il comitato di accREDITamento stabilisce quanto segue:
 - a) la portata delle attività necessarie per realizzare e mantenere l'accREDITamento della componente europea di Eurosur, e le loro potenziali interconnessioni con altri sistemi;
 - b) un processo di accREDITamento di sicurezza per la componente europea con un grado di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni per l'approvazione;
 - c) il ruolo delle parti interessate coinvolte nel processo di accREDITamento;
 - d) un calendario di accREDITamento conforme all'attuazione delle norme di Eurosur, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l'evoluzione;
 - e) i principi di accREDITamento di sicurezza delle componenti nazionali da realizzare da parte degli organismi nazionali degli Stati membri competenti per le questioni di sicurezza;
 - f) le disposizioni relative alla sicurezza dei dati delle componenti esterne di Eurosur.
4. Il comitato di accREDITamento svolge i propri compiti in modo indipendente nel trattamento dei fascicoli, nell'esecuzione di audit di sicurezza dei sistemi, nella preparazione delle decisioni e nell'organizzazione di riunioni.

*Articolo 36***Funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza**

1. Il comitato di accreditamento è composto da un rappresentante per Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.
2. Il responsabile della sicurezza dell'Agenzia è un segretario designato del comitato di accreditamento.
3. Il comitato di accreditamento stabilisce il suo regolamento interno e nomina il suo presidente.
4. Se non si raggiunge un consenso, il comitato di accreditamento ricorre alla votazione a maggioranza.
5. Il comitato di accreditamento può istituire sottogruppi per esaminare questioni tecniche.
6. Il comitato di accreditamento tiene informati delle sue decisioni il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il direttore esecutivo dell'Agenzia e la Commissione.

*Articolo 37***Ruolo degli Stati membri e dell'Agenzia rispetto al comitato di accreditamento**

Gli Stati membri e il direttore esecutivo dell'Agenzia:

- a) trasmettono al comitato di accreditamento tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell'accREDITAMENTO di sicurezza;
- b) consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal consiglio di accREDITAMENTO di accedere alle informazioni classificate e alle zone/siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità, incluso ai fini di prove e audit di sicurezza decisi dal consiglio di accREDITAMENTO;
- c) sono responsabili dell'accREDITAMENTO delle loro componenti di Eurosur e riferiscono, a tal fine, al consiglio di accREDITAMENTO.

*Articolo 38***Accesso degli utenti**

1. Fatto salvo l'articolo 35, il soggetto responsabile di una componente di Eurosur gestisce l'accesso degli utenti alle sue reti e applicazioni di sistema.
2. Nel caso in cui a un membro del personale nazionale sia accordato l'accesso diretto a un sistema o a un'applicazione dell'Agenzia utilizzati ai fini di Eurosur, l'Agenzia coordina i diritti di accesso con il centro nazionale di coordinamento pertinente.
3. Nel caso in cui a un membro del personale dell'Agenzia sia accordato l'accesso diretto a un sistema o a un'applicazione nazionali utilizzati ai fini di Eurosur, lo Stato membro responsabile coordina i diritti d'accesso con il direttore esecutivo dell'Agenzia.

*Articolo 39***Sicurezza dei dati delle componenti esterne di Eurosur**

1. Le componenti esterne possono essere collegate a Eurosur solo se la sicurezza dei loro dati è equivalente alla sicurezza dei dati di Eurosur.
2. Le norme per istituire e condividere un quadro situazionale specifico di cui all'articolo 26 includono disposizioni sulla sicurezza dei dati, che specificano il tipo di informazioni che possono essere scambiate e il livello di classificazione.
3. Ogni interconnessione di una componente esterna a Eurosur è soggetta alla previa approvazione del comitato di accREDITAMENTO.

*Articolo 40***Norme in materia di protezione dei dati per Eurosur**

1. Benché i dati trattati da Eurosur possano in via eccezionale contenere informazioni su persone fisiche indirettamente identificabili, tali dati non sono trattati nell'ambito di Eurosur per identificare tali persone fisiche.
2. Qualora il trattamento delle informazioni in Eurosur richieda, in via eccezionale, il trattamento di dati personali diversi dai numeri di identificazione delle navi e degli aerei, tali dati personali sono cancellati non appena sia stato conseguito lo scopo per il quale sono stati raccolti.

*Articolo 41***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO 1

Elenco degli indicatori**1. INDICATORE RELATIVO AL RESPINGIMENTO**

Il 15 di ogni mese ogni centro nazionale di coordinamento deve comunicare il numero di casi di respingimento avvenuti nell'ultimo mese, per valico di frontiera.

Tale indicatore deve essere suddiviso nei seguenti sottoindicatori:

- a) nazionalità dei cittadini di paesi terzi interessati;
- b) paese di origine;
- c) ultimo paese di imbarco (per porti e aeroporti, senza contare il transito);
- d) fascia d'età;
- e) genere;
- f) suddivisione dei motivi di respingimento conformemente all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399;
- g) motivi del rifiuto, della revoca o dell'annullamento delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;
- h) numero di decisioni di respingimento emesse nei confronti delle stesse persone con la stessa identità;
- i) numero di decisioni di respingimento emesse nei confronti delle stesse persone che utilizzano identità multiple.

2. INDICATORE RELATIVO AI SOGGIORNI IRREGOLARI

Il 15 di ogni mese ogni centro nazionale di coordinamento deve comunicare il numero dei cittadini di paesi terzi, individuati dalle autorità nazionali sia all'interno del territorio che nel tentativo di uscirne, che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di soggiorno o di residenza nello Stato membro nell'ultimo mese.

Tale indicatore deve essere suddiviso nei seguenti sottoindicatori:

- a) nazionalità dei cittadini di paesi terzi interessati
- b) fascia d'età;
- c) genere;
- d) numero di minori non accompagnati;
- e) motivo (ad esempio prolungamento del soggiorno oltre il periodo di validità del visto, permesso di soggiorno scaduto ecc.);
- f) tipo di controllo che ha portato all'individuazione (controllo di frontiera, controllo interno di polizia, operazioni di prevenzione della criminalità, controllo del traffico);
- g) principali zone di individuazione;

Quando tali informazioni sono disponibili, ogni centro nazionale di coordinamento comunica gli indicatori corrispondenti relativi ai movimenti secondari non autorizzati.

3. INDICATORE RELATIVO AI FLUSSI

1. Il 15 di ogni mese ogni centro nazionale di coordinamento deve comunicare il numero di passeggeri dell'ultimo mese, per valico di frontiera.

Quando tali informazioni sono disponibili, tale indicatore deve essere suddiviso nei seguenti sottoindicatori:

- a) nazionalità;
- b) destinazione: ingresso o uscita dallo spazio Schengen.

2. Il 15 di ogni mese ogni centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

- a) per valico di frontiera terrestre: il numero di veicoli;
- b) per valico di frontiera marittimo (porti): il numero di imbarcazioni;

c) per valico di frontiera aereo (aeroporti): il numero di voli esterni;

Quando tali informazioni sono disponibili, tale indicatore deve essere suddiviso per destinazione: ingresso o uscita dallo spazio Schengen.

4. INDICATORI RELATIVI AL TRAFFICO ILLECITO DI MERCI

4.1. **Stupefacenti**

I sequestri di stupefacenti devono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) Cannabis
- 2) Eroina
- 3) Altri oppioidi
- 4) Cocaina
- 5) Stimolanti del tipo amfetamina (incluse amfetamina e metamfetamina)
- 6) MDMA (ecstasy)
- 7) Nuove sostanze psicoattive
- 8) Altre droghe illegali.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare, per il mese precedente:

- a) la quantità complessiva sequestrata per categoria;
- b) il numero di sequestri per categoria;
- c) la suddivisione per origine se stabilita;
- d) la suddivisione per provenienza se stabilita;
- e) la suddivisione secondo la destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto) e per categoria;
- f) la suddivisione per tipo di attività di controllo di frontiera (sorveglianza di frontiera o verifica di frontiera al valico) e per categoria;
- g) l'autorità nazionale che ha individuato gli stupefacenti;
- h) il numero complessivo di rei fermati;
- i) il valore delle sostanze sequestrate.

4.2. **Traffico illecito di veicoli**

Il traffico di veicoli deve essere suddiviso nelle seguenti categorie:

- 1) Autovetture rubate
- 2) Furgoni rubati
- 3) Camion rubati
- 4) Macchine per l'edilizia e per l'agricoltura rubate
- 5) Altri veicoli rubati
- 6) Componenti di autoveicoli rubati
- 7) Documenti di immatricolazione dei veicoli falsificati.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

- a) il numero di sequestri per categoria;
- b) la quantità complessiva sequestrata per categoria;
- c) la suddivisione per origine se stabilita;
- d) la suddivisione secondo la destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto) e per categoria;

- e) la suddivisione per attività di controllo di frontiera (sorveglianza di frontiera o verifica di frontiera al valico) e per categoria;
- f) il numero totale di rei fermati.

4.3. Armi ed esplosivi

Gli indicatori relativi alle armi e agli esplosivi devono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Armi da fuoco ⁽¹⁾

Ove applicabile, le armi da fuoco possono essere suddivise nelle seguenti sottocategorie:

- a) Arma corta: revolver
 - b) Arma corta: pistola
 - c) Arma lunga: fucile
 - d) Arma lunga: carabina
 - e) Arma lunga: mitragliatrice/100 % automatica
 - f) Arma lunga: altro
 - g) Armi da fuoco pesanti (anticarro, lanciarazzi, mortai ecc.).
- 2) Componenti essenziali delle armi da fuoco
- 3) Armi non letali: armi d'allarme e da segnalazione (non trasformabili in armi da fuoco)
- 4) Armi non letali: armi airsoft
- 5) Armi non letali: armi da fuoco disattivate
- 6) Esplosivi
- 7) Munizioni
- 8) Altre armi.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

- a) il numero di sequestri per categoria;
- b) la quantità complessiva sequestrata per categoria;
- c) la suddivisione per origine se stabilita;
- d) la suddivisione secondo la destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto) e per categoria;
- e) la suddivisione per attività di controllo di frontiera (sorveglianza di frontiera o verifica di frontiera al valico) e per categoria;
- f) la suddivisione per modalità di trasporto;
 - 1) Container
 - 2) Camion o veicolo commerciale
 - 3) Autovettura
 - 4) Autobus o pullman
 - 5) Treno
 - 6) Aviazione commerciale
 - 7) Aviazione generale
 - 8) Trasporto merci e pacchi postali
 - 9) Pedonale;
- g) le autorità nazionali che hanno individuato le armi e/o gli esplosivi;
- h) il numero totale di rei fermati.

⁽¹⁾ Compresa le armi da saluto e acustiche, così come le armi d'allarme e da segnalazione trasformabili.

4.4. Altre merci

Gli indicatori relativi alle altre merci possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) Tabacco
- 2) Sigarette
- 3) Alcol
- 4) Prodotti energetici (carburanti)
- 5) Traffico illecito di beni culturali
- 6) Altre merci.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

- a) il numero di sequestri per categoria;
- b) la quantità complessiva sequestrata per categoria;
- c) la suddivisione per origine e per categoria se stabilita;
- d) la suddivisione per provenienza se stabilita;
- e) la suddivisione secondo la destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto) per categoria;
- f) la suddivisione per tipo di attività di controllo di frontiera e per categoria (verifica al valico di frontiera, sorveglianza di frontiera);
- g) l'autorità nazionale che ha individuato le merci;
- h) il numero totale di rei fermati;
- i) il valore delle merci sequestrate.

5. INDICATORE RELATIVO AGLI ALTRI REATI DI CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA

Gli altri reati di criminalità transfrontaliera devono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) Sottrazione di minore
- 2) Attacchi, minacce al personale della guardia di frontiera e costiera europea (autorità nazionali o personale dell'Agenzia)
- 3) Dirottamento di mezzi di trasporto
- 4) Altro.

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, il centro nazionale di coordinamento deve comunicare:

- a) il numero di casi per categoria;
- b) la suddivisione per tipo di attività di controllo di frontiera (verifica al valico di frontiera, sorveglianza di frontiera) e per categoria;
- c) le autorità nazionali che hanno individuato il caso;
- d) il numero totale di rei fermati.

6. ALTRI INDICATORI DERIVATI DALLA SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI

Il 15 di ogni mese, per ogni sezione di frontiera, l'Agenzia deve stabilire indicatori mensili.

Tali indicatori devono riguardare:

- 1) gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere, in base alle segnalazioni di singoli eventi di cui all'allegato 2, paragrafo 1;
- 2) gli eventi di ricerca e soccorso, in base alle segnalazioni di singoli eventi di cui all'allegato 2, paragrafo 8;

- 3) il favoreggiamento e la tratta di esseri umani, in base alle segnalazioni di singoli eventi di cui all'allegato 2, paragrafo 2;
- 4) la frode documentale, in base alle segnalazioni di singoli eventi di cui all'allegato 2, paragrafo 4.

L'Agenzia può stabilire altri indicatori basati su informazioni disponibili e ritenuti rilevanti ai fini dell'analisi dei rischi o della conoscenza situazionale.

ALLEGATO 2

Casi di segnalazione di singoli eventi e corrispondenti informazioni

La segnalazione di singoli eventi in Eurosur consiste nel collegare diversi elementi di informazione, elencati in appresso, che aiutano a descrivere la situazione alle frontiere esterne dell'UE.

La prima segnalazione deve contenere l'insieme delle informazioni raccolte per attivare la prima reazione. Sulla base di questa prima segnalazione le diverse parti di Eurosur devono provvedere a completare le informazioni fornite come dal presente allegato.

1. SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — ATTRAVERSAMENTO NON AUTORIZZATO DELLE FRONTIERE O SOSPETTO TENTATIVO DI ATTRAVERSAMENTO NON AUTORIZZATO DELLE FRONTIERE

Il centro nazionale di coordinamento segnala ogni evento relativo all'attraversamento non autorizzato delle frontiere. La segnalazione di un attraversamento non autorizzato delle frontiere può essere collegata al favoreggiamento o alla tratta di esseri umani di cui al paragrafo 2, e ad eventi di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 8.

La prima segnalazione dell'evento deve essere inviata entro 24 ore dall'individuazione dell'evento.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

1.1. Tipo di evento

- a) tentato o effettivo attraversamento illegale delle frontiere;
- b) attraversamento aperto o clandestino.

1.2. Circostanze dell'evento

- a) ora e posizione geografica;
- b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);
- c) ultimo paese di imbarco (applicabile solo in ingresso alle sezioni di frontiera marittima e aerea, porti e aeroporti);
- d) paese di destinazione;
- e) scopo dell'attraversamento illegale;
- f) circostanze dell'individuazione:
 - 1) durante una verifica al valico di frontiera,
 - 2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,
 - 3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);
- g) tentativo di eludere il controllo di frontiera;
- h) mezzi di trasporto:
 - 1) Volo (la segnalazione sul volo sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 7)
 - 2) Imbarcazione (la segnalazione sull'imbarcazione sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 1, o al caso di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 6)
 - 3) Container
 - 4) Camion o veicolo commerciale
 - 5) Autovettura
 - 6) Autobus o pullman
 - 7) Treno
 - 8) Pedonale.

1.3. Persone coinvolte

- a) numero totale di persone coinvolte;
- b) numero di minori;
- c) numero di persone necessitanti di protezione internazionale;
- d) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata), cittadinanza;
- e) fascia d'età.

2. SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — FAVOREGGIAMENTO O TRATTA DI ESSERI UMANI, O SOSPETTO TENTATIVO DI FAVOREGGIAMENTO O TRATTA DI ESSERI UMANI

Il centro nazionale di coordinamento segnala ogni evento di favoreggiamento, o sospetto tentativo di favoreggiamento, e di tratta, o di sospetto tentativo di tratta di esseri umani.

La prima segnalazione dell'evento deve essere inviata entro 24 ore dall'individuazione dell'evento.

L'evento può essere collegato a un evento relativo all'attraversamento non autorizzato delle frontiere.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

2.1. Tipo di evento

- a) favoreggiamento, tratta di esseri umani;
- b) fase (sospetto, tentativo, avvenuta commissione).

2.2. Circostanze dell'evento

- a) ora e collocazione geografica;
- b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);
- c) circostanze dell'individuazione:
 - 1) durante una verifica al valico di frontiera,
 - 2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,
 - 3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);
- d) mezzi di trasporto:
 - 1) Volo (la segnalazione sul volo sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 7)
 - 2) Imbarcazione (la segnalazione sull'imbarcazione sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 1, o al caso di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 6)
 - 3) Container
 - 4) Camion o veicolo commerciale
 - 5) Autovettura
 - 6) Autobus o pullman
 - 7) Treno
 - 8) Pedonale.

2.3. Autori dei reati

- a) numero totale di persone coinvolte;
- b) fasce d'età;
- c) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata), e paesi d'origine;
- d) forma di sfruttamento (sessuale, lavorativo, altro).

2.4. Vittime (se l'evento non è collegato all'attraversamento non autorizzato delle frontiere)

- a) numero totale delle vittime;
- b) numero di minori;
- c) numero di minori non accompagnati e numero di persone necessitanti di protezione internazionale;
- d) suddivisione delle vittime per paese o paesi di transito;
- e) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata) e paesi d'origine.

2.5. Motivazione e modus operandi

- a) modus operandi;
- b) scopo del favoreggiamento o sfruttamento mirato in caso di tratta di esseri umani.

3. SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — TRAFFICO ILLECITO DI MERCI, O SOSPETTO TENTATIVO DI TRAFFICO ILLECITO DI MERCI

Oltre agli indicatori di cui all'allegato 1, paragrafo 4, il centro nazionale di coordinamento comunica singoli eventi di traffico illecito di merci, o sospetto tentativo di traffico illecito di merci, nei seguenti casi:

- 1) Le quantità sequestrate sono superiori alle soglie definite nell'allegato 3;
- 2) Il traffico illecito, o il sospetto tentativo di traffico illecito, è collegato a una potenziale attività terroristica o potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri;
- 3) Il traffico illecito, o il sospetto tentativo di traffico illecito, comporta una reazione da parte di altri Stati membri e dell'Agenzia o ha ripercussioni sulle misure di controllo di frontiera;
- 4) Il traffico illecito di merci, o il sospetto tentativo di traffico illecito di merci, è collegato a uno specifico modus operandi. In tal caso la segnalazione sarà collegata a una relazione di analisi dei rischi che lo descrive;
- 5) Il sequestro di merci è anomalo, e potrebbe indicare un nuovo schema criminale.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

3.1. Tipo di evento

Nel descrivere il tipo di eventi l'originatore deve utilizzare le categorie e sottocategorie di cui all'allegato 1, paragrafo 4 e le unità di cui all'allegato 3 se del caso.

3.2. Circostanze dell'evento

- a) ora e posizione geografica;
- b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);
- c) circostanze dell'individuazione:
 - 1) durante una verifica al valico di frontiera,
 - 2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,
 - 3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);
- d) mezzi di trasporto:
 - 1) Volo (la segnalazione sul volo sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 7)
 - 2) Imbarcazione (la segnalazione sull'imbarcazione sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 1, o al caso di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 6)
 - 3) Container
 - 4) Camion o veicolo commerciale
 - 5) Autovettura

- 6) Autobus o pullman
- 7) Treno
- 8) Pedonale
- 9) Trasporto merci o pacco postale;
- e) modus operandi o sospetto modus operandi, inclusi:
 - 1) il tipo di occultamento;
 - 2) i dettagli dell'occultamento.

3.3. Tipo di merci

- a) categoria e sottocategoria in linea con l'allegato 1, paragrafo 4;
- b) quantità (stimate/sequestrate);
- c) valore stimato.

3.4. Persone coinvolte

- a) numero totale di persone coinvolte;
- b) ruolo delle persone;
- c) numero di minori;
- d) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata).

4. SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — FRODE DOCUMENTALE

Il centro nazionale di coordinamento segnala ogni singolo evento relativo a frode documentale o reati documentali osservato durante un'operazione di controllo di frontiera.

La prima segnalazione dell'evento deve essere inviata entro 24 ore dall'individuazione dell'evento.

L'evento può essere collegato a un evento relativo all'attraversamento non autorizzato delle frontiere, al favoreggiamento o alla tratta di esseri umani, al traffico illecito di merci e ad altre forme di criminalità transfrontaliera.

Gli originatori e i titolari comunicano ove disponibili le informazioni in appresso.

4.1. Tipo di frode documentale

4.2. Circostanze dell'evento

- a) ora e posizione geografica;
- b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);
- c) circostanze dell'individuazione:
 - 1) durante una verifica al valico di frontiera,
 - 2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,
 - 3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);

4.3. Informazioni sulla persona

- a) nazionalità dichiarata della persona;
- b) genere;
- c) fascia d'età.

4.4. Informazioni sul documento

- a) tipo e sottotipo di documento (passaporto, carta d'identità, permesso di soggiorno, visto, timbro alla frontiera);
- b) nazionalità del documento;
- c) utilizzo del documento (presentato, celato, n. a.);

- d) valico di frontiera d'imbarco;
- e) valico di frontiera di transito;
- f) valico di frontiera di destinazione;
- g) chip;
- h) timbro alla frontiera.

5. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA**

Oltre agli indicatori di cui all'allegato 1, paragrafo 7, il centro nazionale di coordinamento segnala singoli eventi relativi ad altri reati nei seguenti casi:

- 1) Il reato transfrontaliero, o il sospetto tentativo di reato transfrontaliero, o il riscontro positivo nella banca dati o nei sistemi IT su larga scala, è collegato a una potenziale attività terroristica o potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri;
- 2) Il reato transfrontaliero, o il sospetto tentativo di reato transfrontaliero, o il riscontro positivo nella banca dati o nei sistemi IT su larga scala, comporta una reazione da parte di altri Stati membri e dell'Agenzia o ha ripercussioni sulle misure di controllo di frontiera;
- 3) Il reato transfrontaliero, o il sospetto tentativo di reato transfrontaliero, è collegato a uno specifico modus operandi. In tal caso la segnalazione sarà collegata a una relazione di analisi dei rischi che lo descrive.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

5.1. **Tipo di evento**

Nel descrivere il tipo di eventi l'originatore deve utilizzare le categorie e sottocategorie di cui all'allegato 1, paragrafo 7.

5.2. **Circostanze dell'evento**

- a) ora e posizione geografica;
- b) destinazione (ingresso o uscita dallo spazio Schengen o non noto);
- c) circostanze dell'individuazione:
 - 1) durante una verifica al valico di frontiera,
 - 2) durante un'operazione di sorveglianza di frontiera,
 - 3) altro (movimenti secondari, zona pre-frontaliera);
- d) mezzi di trasporto:
 - 1) Volo (la segnalazione sul volo sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 7)
 - 2) Imbarcazione (la segnalazione sull'imbarcazione sarà collegata alla segnalazione di cui al paragrafo 1, o al caso di ricerca e soccorso di cui al paragrafo 6)
 - 3) Container
 - 4) Camion o veicolo commerciale
 - 5) Autovettura
 - 6) Autobus o pullman
 - 7) Treno
 - 8) Pedonale
 - 9) Trasporto merci o pacco postale.

5.3. **Persone coinvolte**

- a) numero totale di persone coinvolte;
- b) ruolo delle persone;
- c) numero di minori;
- d) suddivisione per nazionalità (presunta/confermata).

6. SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — IMBARCAZIONI ATTENZIONATE

Devono essere comunicate informazioni relative alle imbarcazioni attenzionate:

- 1) se l'imbarcazione individuata figura nell'elenco di osservazione delle imbarcazioni sospette - in tal caso la segnalazione è collegata al corrispondente elenco di osservazione;
- 2) se l'imbarcazione è coinvolta in un evento elencato nel presente allegato - in tal caso la segnalazione è collegata al corrispondente evento;
- 3) oppure se l'imbarcazione è considerata sospetta dall'originatore - in tal caso la segnalazione è collegata a una relazione di analisi dei rischi.

La prima segnalazione sull'imbarcazione deve essere inviata entro 24 ore dalla prima individuazione.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

6.1. Posizione e stato dell'imbarcazione

Le informazioni sulla posizione dell'imbarcazione attenzionata comprendono:

- a) l'ora della misurazione, la posizione e il raggio di incertezza, la direzione e la velocità nel caso in cui il mezzo sia in movimento;
- b) lo stato dell'imbarcazione (motori spenti, rilevamento di fumo, ancoraggio ecc.);
- c) la fonte della misurazione o dell'individuazione (radar, sistema di posizionamento ecc.);
- d) le precedenti posizioni note dell'imbarcazione prima dell'evento.

Gli originatori che possono ottenere informazioni sull'imbarcazione devono cercare di aggiornare la sua posizione avvalendosi delle fonti di informazioni a loro disposizione il più presto possibile.

Le informazioni sulla posizione di un'imbarcazione attenzionata in mare, una volta individuata, devono essere aggiornate ogni ora.

6.2. Tipo di imbarcazione

Le informazioni sul tipo di imbarcazione devono aiutare a distinguere:

- a) fra nave passeggeri, barca a vela, yacht a motore, peschereccio, nave portacontainer, nave portarinfusa, petroliera, nave da carico generale, imbarcazione ad alta velocità, unità mobile di perforazione offshore, nave a destinazione specifica;
- b) fra l'uso dell'imbarcazione - commerciale o da diporto.

6.3. Identificatori dell'imbarcazione

Le informazioni relative agli identificatori dell'imbarcazione comprendono:

- a) la bandiera;
- b) il nome dell'imbarcazione;
- c) il numero dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il numero MMSI (identificativo del servizio mobile marittimo) e altri identificatori visivi e radio usati per contattare e caratterizzare le imbarcazioni.

6.4. Passeggeri e merci

Le informazioni sui passeggeri e sulle merci comprendono:

- a) numero di membri dell'equipaggio;
- b) suddivisione per nazionalità dei membri dell'equipaggio;
- c) numero di passeggeri;
- d) suddivisione per nazionalità dei passeggeri;
- e) tipo e quantità/peso del carico.

7. **SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — VOLI ESTERNI ATTENZIONATI**

Devono essere comunicate informazioni relativi ai voli esterni attenzionati:

- 1) se il volo individuato figura nell'elenco di osservazione dei voli sospetti — in tal caso la segnalazione è collegata al corrispondente elenco di osservazione;
- 2) se il volo è coinvolto in un evento elencato nel presente allegato — in tal caso la segnalazione è collegata al corrispondente evento;
- 3) oppure se il volo è considerato sospetto dall'originatore — in tal caso la segnalazione è collegata a una relazione di analisi dei rischi.

La prima segnalazione sul volo deve essere inviata entro 24 ore dalla prima individuazione.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

7.1. **Posizione dell'aeromobile attenzionato**

Le informazioni sulla posizione dell'aeromobile attenzionato comprendono:

- a) l'ora della misurazione;
- b) la posizione, inclusi l'altitudine e il volume d'incertezza;
- c) la direzione e la velocità;
- d) la fonte della misurazione o dell'individuazione (radar, sistema di posizionamento ecc.).

Gli originatori che possono ottenere informazioni sull'aeromobile devono cercare di aggiornare la sua posizione avvalendosi delle fonti di informazioni a loro disposizione.

Le informazioni sulla posizione di un aeromobile attenzionato devono essere aggiornate quasi in tempo reale.

7.2. **Tipo di aeromobile attenzionato**

Le informazioni sul tipo di aeromobile devono aiutare a distinguere tra ali fisse o rotanti, motore a reazione o a elica, pilotaggio a bordo o remoto, e se disponibile potrebbero servire a comunicare il modello esatto.

7.3. **Identificatori dell'aeromobile**

Tali informazioni comprendono gli identificatori visivi e radio usati per contattare e caratterizzare l'aeromobile.

7.4. **Informazioni sul volo**

Le informazioni sul volo comprendono:

- a) il tipo di volo (commerciale, privato, governativo ecc.);
- b) l'identificatore del volo, compresi gli identificatori del volo commerciale;
- c) il luogo di partenza;
- d) la destinazione;
- e) il riferimento al piano di volo.

7.5. **Passeggeri e merci**

Le informazioni sui passeggeri e sulle merci comprendono:

- a) numero di membri dell'equipaggio;
- b) suddivisione per nazionalità dei membri dell'equipaggio;
- c) numero di passeggeri;
- d) suddivisione per nazionalità dei passeggeri;
- e) tipo di carico.

8. SEGNALAZIONE DI SINGOLI EVENTI — EVENTI DI RICERCA E SOCCORSO

Il centro nazionale di coordinamento riporta ogni evento connesso alla ricerca e al soccorso in linea con l'articolo 21.

La comunicazione di un possibile evento di ricerca e soccorso copre la durata dell'evento dalla prima individuazione dell'imbarcazione attenzionata o dalla prima allerta ricevuta riguardo a persone in pericolo in mare fino al completamento dell'evento di attraversamento della frontiera e alla conclusione del relativo caso di ricerca e soccorso.

Gli originatori e i titolari devono provvedere a comunicare ove disponibili le informazioni in appresso.

8.1. Collegamenti con la comunicazione relativa all'imbarcazione in pericolo in linea col paragrafo 6

La comunicazione può anche essere collegata ad altre imbarcazioni attenzionate coinvolte nel caso di ricerca e soccorso, come le navi madre.

8.2. Comunicazione sullo stato del caso di ricerca e soccorso, che include

- a) la fase della ricerca e soccorso (incertezza, allerta, pericolo, operazione di ricerca e soccorso in corso, operazione di ricerca e soccorso conclusa);
- b) il centro di coordinamento del soccorso marittimo competente;
- c) il luogo sicuro, o il luogo sicuro previsto, una volta conclusa l'operazione di ricerca e soccorso.

8.3. Collegamenti con le segnalazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 se del caso

ALLEGATO 3

Soglie per la segnalazione di singoli eventi riguardanti le merci**1. DROGHE ILLECITE**

- 1) Cannabis: 10 kg
- 2) Eroina: 500 grammi
- 3) Altri oppioidi (ad esempio morfina, oppio ecc.): 500 grammi
- 4) Cocaina: 10 kg
- 5) Stimolanti del tipo amfetamina (incluse amfetamina e metamfetamina): 100 grammi
- 6) MDMA (ecstasy): 5000 pasticche
- 7) Nuove sostanze psicoattive: 500 pasticche o 100 grammi
- 8) Altre droghe illegali.

2. ARMI ED ESPLOSIVI

- 1) Ami da fuoco o parti di armi: 15 unità
- 2) Esplosivi: 3 kg
- 3) Munizioni: 10 000 pezzi.

3. ALTRE MERCI

- 1) Tabacco grezzo: 500 kg
 - 2) Sigarette: 1 milione di unità
 - 3) Alcol: 5 000 litri di alcol puro
 - 4) Prodotti energetici (carburanti) 10 000 litri
 - 5) Traffico illecito di beni culturali: valore stimato superiore a 1 milione di EUR.
-